



Sent. n. 160/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del I° Ref. Andrea Mazzieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione iscritto al n. **37303** del Registro di Segreteria, ad istanza della Sig.ra:

- **XXX**, nata a XXX, il XXX, residente a XXX, alla XXX, codice fiscale XXX, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Guido ed elettivamente domiciliata come in atti;

contro:

- **I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, codice fiscale 80078750587, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato come in atti.

Oggetto: diritto ai ratei della pensione di reversibilità dell'orfano maggiorenne inabile.

Visto il D.Lgs. 174/2016.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Udite, alla pubblica udienza del 18 giugno 2024, l'Avv. Stefania Campilongo

- in sostituzione dell'Avv. Paola Guido - per la ricorrente e l'Avv. Ilaria De Leonardis per l'I.N.P.S.

FATTO

	reversibilità inoltrata dal Sig. XXX in data 13 luglio 2020 nonché del	
	provvedimento attributivo del trattamento di quiescenza in favore del Sig.	
	XXX.	
	4. L'I.N.P.S. ha depositato la richiesta documentazione in data 22 settembre	
	2023.	
	5. All'udienza del 24 ottobre 2023, questo Giudice ha ordinato all'Agenzia	
	delle Entrate di depositare le dichiarazioni reddituali del Sig. XX per i periodi	
	d'imposta 2014 e 2015 e del Sig. XXX per il periodo d'imposta 2015 ed ha,	
	altresì, ordinato al Comune di Lecce di depositare il certificato storico di	
	residenza degli stessi.	
	6. Il Comune di Lecce ha depositato i due certificati storici di residenza in data	
	25 ottobre 2023.	
	7. L'Agenzia delle Entrate ha dato riscontro all'ordinanza istruttoria in data 6	
	novembre 2023.	
	8. Con ordinanza a verbale del 9 gennaio 2024 questo Giudice ha disposto	
	l'acquisizione di un parere medico-legale del Collegio Medico Legale presso	
	la Corte dei conti (di seguito indicato anche come "C.M.L.") sul seguente	
	quesito: <i>"Se, alla data del decesso del Sig. XXX - ovvero il XXX - sussistesse,</i>	
	<i>in relazione alle infermità dedotte e documentate dal Sig. XXX, il requisito</i>	
	<i>dell'assoluta e permanente impossibilità, per lo stesso, di svolgere qualsiasi</i>	
	<i>attività lavorativa"</i> .	
	9. Il Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti ha depositato il proprio	
	parere medico-legale definitivo in data XXX (prot. n. XXX).	
	10. All'udienza del 18 giugno 2024, l'Avv. Stefania Campilongo si è riportata	
	al parere medico legale del C.M.L. ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso	
	3	

	mentre l’Avv. Ilaria De Leonardis si è riportata agli scritti difensivi.	
	Il giudizio è stato, quindi, definito come da dispositivo - letto all’esito della	
	camera di consiglio - di seguito trascritto.	
	DIRITTO	
	11. La presente controversia ha ad oggetto la domanda formulata dalla Sig.ra	
	XXX per l’accertamento del proprio diritto a percepire - in qualità di erede del	
	fratello Sig. XXX deceduto il XXX - i ratei della pensione di reversibilità	
	spettante a quest’ultimo sul trattamento di quiescenza erogato dall’I.N.P.S. in	
	favore del padre Sig. XXX, nato il XXX e deceduto il XXX.	
	12. Osserva, preliminarmente, il Giudice che la qualità di erede del Sig. XXX	
	- affermata dalla Sig.ra XXX - consta dalla documentazione agli atti.	
	Nel caso di specie, il certificato della situazione di famiglia storica rilasciato	
	dal Comune di Lecce in data 10 novembre 2021 e depositato dalla ricorrente	
	in allegato al ricorso introduttivo del presente giudizio indica i Sig.ri XXX e	
	XXX rispettivamente come “FIGLIO” e “FIGLIA” del soggetto Sig. XXX,	
	indicato come “IS” (acronimo di “INTESTATARIO SCHEDA”).	
	Nello specifico, lo stato di famiglia “[...] a norma [del] [...] D.P.R. 30 maggio	
	1989, n. 223, certifica l'esistenza di una famiglia anagrafica ("un insieme di	
	persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità,	
	adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale	
	nello stesso comune") [...]” (v. Corte di cassazione, Sez. III, 26 giugno 2018,	
	n. 16814).	
	La titolarità, da parte della Sig.ra XXX, dello <i>status</i> di erede del proprio	
	fratello, consegue all’apertura della successione per effetto del decesso del	
	Sig. XXX (art. 456 c.c.) nonché alla chiamata della medesima all’eredità quale	
	4	

	successibile <i>ex lege</i> (artt. 457, 565 e 570 c.c.) - non risultando disposizioni	
	testamentarie del <i>de cuius</i> - ed all'accettazione tacita dell'eredità (art. 476	
	c.c.), conseguente alla proposizione del presente giudizio nella dichiarata	
	qualità di erede dello stesso.	
	Infatti, come condivisibilmente affermato in giurisprudenza, lo stato di	
	famiglia: “[...] è certamente idoneo a dimostrare l'allegata relazione di	
	parentela e, quindi, la sua implicazione, cioè la qualità dei soggetti che	
	dovevano senza dubbio ritenersi chiamati all'eredità, senza che di per sè lo	
	stesso valga, però, a provare la qualità di erede, posto che nel nostro	
	ordinamento essa comporta l'accettazione espressa o tacita, non evincibile	
	dal certificato; tuttavia, si deve considerare che l'esercizio dell'azione	
	giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità	
	e che si proclami erede, va considerato come atto di accettazione tacita	
	dell'eredità e, quindi, idoneo a far considerare dimostrata la qualità di erede	
	(arg. da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14081 del 01/07/2005).	
	In altri termini, la produzione del certificato di stato di famiglia unitamente	
	all'allegazione in giudizio della qualità di erede costituisce una presunzione	
	iuris tantum dell'intervenuta accettazione (tacita) dell'eredità, prova di per sè	
	decisiva [...]” (v., ancora, Corte di cassazione, Sez. III, 26 giugno 2018, n.	
	16814).	
	13. Sussistono, inoltre, i requisiti della legittimazione ad agire e dell'interesse	
	ad agire in capo all'odierna ricorrente.	
	In particolare, non osta alla proposizione della domanda <i>de qua</i> la circostanza	
	per cui, al momento dell'apertura della successione del Sig. XXX (XXX),	
	l'I.N.P.S. non aveva ancora emesso un provvedimento attributivo del diritto	
	5	

	medie di carattere alimentare, alle sue fonti di reddito ed ai proventi derivanti	
	dall'eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari.	
	La condizione di non autosufficienza economica sussiste quando il reddito	
	individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non	
	supera l'importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%.	
	Per trattamento minimo deve intendersi l'importo del trattamento minimo	
	mensile di pensione previsto dall'assicurazione generale obbligatoria	
	maggiorato di un dodicesimo della tredicesima mensilità.	
	Sono escluse dal computo dei redditi dei figli e equiparati superstiti, oltre le	
	pensioni di guerra dirette e indirette, le borse di studio, gli assegni di studio e	
	le pensioni ai ciechi civili.	
	In caso di figli maggiorenni inabili superstiti, per i decessi intervenuti	
	successivamente al 31 ottobre 2000, ai fini dell'accertamento del requisito di	
	non autosufficienza economica si fa riferimento al criterio stabilito per il	
	riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali,	
	per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'art. 14-septies L. 33/1980,	
	annualmente rivalutato.	
	Per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 L. 222/1984	
	e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di	
	un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani	
	della vita, abbisognino di un'assistenza continua, il predetto limite deve essere	
	aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento.	
	Ai fini dell'accertamento dei limiti suddetti, devono essere presi in	
	considerazione i soli redditi assoggettati all'IRPEF, con esclusione dei redditi	
	esenti (pensioni di guerra, provvidenze economiche in favore di minorati	
	8	

	civili) o comunque non computabili agli effetti dell'IRPEF (rendite INAIL),	
	secondo quanto stabilito dall' art. 14-septies L. 33/1980.	
	Nel caso di figlio inabile coniugato, il diritto alla pensione in favore del	
	medesimo è subordinato alla circostanza che il figlio inabile, non disponendo	
	il coniuge di mezzi sufficienti al suo mantenimento, risulti a carico del	
	genitore alla data del decesso di quest'ultimo. Quindi, in tale ipotesi ai fini	
	della verifica del requisito del carico devono essere anche valutati gli eventuali	
	redditi del coniuge.	
	14.2.3. Quanto al mantenimento abituale del superstite da parte del dante	
	causa, tale condizione si desume dall'effettivo comportamento di quest'ultimo	
	nei confronti dell'avente diritto.	
	In proposito assume particolare rilevanza la convivenza, ossia la effettiva	
	comunione di tetto e di mensa.	
	Nell'ipotesi di non convivenza, occorre accertare - oltre alla condizione di non	
	autosufficienza economica - che il dante causa concorresse in maniera	
	rilevante e continuativa al mantenimento del figlio, anche mediante un esame	
	comparativo dei redditi del dante causa e del superstite.	
	14.2.4. Nel caso di specie, consta dalla nota trasmessa dall'Agenzia delle	
	Entrate - Direzione Regionale Puglia in data 6 novembre 2023 che il Sig. XXX	
	non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi per gli anni 2014 e 2015.	
	Dato, questo, che dimostra il mancato superamento della soglia reddituale	
	prevista dall'art. 14-septies L. 33/1980.	
	Né consta che il Sig. XXX, celibe, vantasse altre fonti di sostentamento ai fini	
	che qui rilevano.	
	É, quindi, dimostrata la condizione di non autosufficienza economica dello	
	9	

	stesso.	
	Quanto al requisito del mantenimento abituale del Sig. XXX da parte del Sig.	
	XXX, lo stesso emerge dalle dichiarazioni reddituali relative alla posizione di	
	quest'ultimo per i periodi d'imposta 2013 e 2014 - e, quindi, nel biennio	
	antecedente alla morte di costui - nelle quali il Sig. XXX è indicato, mediante	
	il riferimento al suo codice fiscale, quale familiare fiscalmente a carico del	
	padre.	
	Elemento, questo, che appare coerente con la situazione economica del Sig.	
	XXX.	
	14.3. Sussiste, inoltre, il requisito sanitario.	
	14.3.1. A tal riguardo, viene in rilievo la previsione dei cui all'art. 8 L.	
	222/1984 circa la configurabilità di una condizione d'inabilità in capo alle	
	persone che - a causa di infermità o di difetto fisico o mentale - si trovino	
	nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività	
	lavorativa.	
	14.3.2. Nel caso di specie, la sussistenza del menzionato requisito emerge dal	
	parere medico-legale reso dal Collegio Medico Legale presso la Corte dei	
	conti, che appare congruo, adeguatamente motivato, esaustivo ed immune da	
	evidenti vizi logici, sicché questo Giudice ritiene di non doversi discostare	
	dallo stesso.	
	In particolare, il C.M.L. ha osservato che: “[...] appare evidente, rilevando	
	quanto ai verbali medico legali redatti a carico del XXX che lo stesso,	
	nell'occasione (febbraio 2016) in cui venne valutato dalla Commissione	
	esaminatrice medico legale ai fini della percentualizzazione dell'I.C., venne	
	certamente ritenuto essere portatore di una invalidità (100%) totale e con	
	10	

	<i>necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti</i>	
	<i>quotidiani del vivere. Quanto sopra a 7 mesi circa dalla scomparsa del</i>	
	<i>genitore. Successivamente al decesso dello stesso, valutando un quadro di</i>	
	<i>polipatologia importante dominato dalla insufficienza renale in paziente</i>	
	<i>uremico che costringeva lo stesso a sedute dialitiche fino a 4 volte la</i>	
	<i>settimana, la Commissione Medica di Verifica (CMV) di Bari lo ritenne NON</i>	
	<i>essere in possesso del requisito dell'assoluta e permanente impossibilità di</i>	
	<i>svolgere qualsiasi attività lavorativa e permanente inabilità lavorativa nella</i>	
	<i>misura del 100% art. 2 e 12 della legge 118/1971 con decorrenza 29/06/2020.</i>	
	<i>Appare difficile non evidenziare una crasi fra le invalidità sicuramente</i>	
	<i>insistenti sul de cuius e l'ammissione che sullo stesso, contestualmente</i>	
	<i>residuasse una qualche capacità mansionale. In definitiva, si sta parlando di</i>	
	<i>un soggetto, non solo NON in grado di eseguire qualsiasi attività in campo</i>	
	<i>lavorativo ma, incapace di attendere agli atti della quotidianità in autonomia.</i>	
	<i>È pacifico quindi come non possa coesistere capacità lavorativa, financo</i>	
	<i>occasionale, in chi non può assolvere compiutamente ai comuni “gesti del</i>	
	<i>vivere”. Quanto sopra appare ben rispondere e sovrabbondare, a quanto</i>	
	<i>previsto all’articolato di legge che disciplina il criterio di verifica</i>	
	<i>dell’inabilità ossia, “quella incapacità a svolgere, per impossibilità, qualsiasi</i>	
	<i>attività lavorativa del soggetto, sia essa subordinata o autonoma e quindi</i>	
	<i>disimpegnare ogni e qualsiasi mansione del lavoratore e, di conseguenza,</i>	
	<i>qualsiasi capacità di guadagno, definito dalla Cassazione (26181/2916), non</i>	
	<i>simbolico”.</i>	
	<i>Il XXX all’atto della verifica di interesse eseguita in data 10/01/2022 risultava</i>	
	<i>essere affetto sin dal 2013 da uremia cronica, con emodialisi tetrasettimanale</i>	

dall'ottobre dello stesso anno [...] nonché da un quadro di cardiopatia ipertensiva ovviamente complicato dalla insufficienza renale, da una anemia secondaria al trattamento dialitico e da una sindrome ansioso depressiva. Sia lo stato anemico che la problematica PS vennero sottostimate dalla Commissione e tralasciate al “giudizio diagnostico”.

Appare comunque lampante a questo punto come il punto nodale della totale impossibilità a svolgere qualsivoglia attività lavorativa sia rappresentato dal trattamento dialitico tri/tetrasettimanale che sottintendeva una IRC gravissima per uremia come al sottostante panel:

FASI DELL'INSUFFICIENZA RENALE CRONICA (Modificata da AGKD, 2009)

• *stadio 1: Danno renale accertato con VFG normale o aumentato (VFG > 90 ml/min)*

- *stadio 2: Lieve riduzione del VFG (VFG tra 60 e 89 ml/min)*

- *stadio 3: Riduzione moderata del VFG (VFG tra 59 e 30 ml/min)*

- *stadio 4: Severa riduzione del VFG (VFG tra 29 e 15 ml/min)*

- *stadio 5: Insufficienza renale terminale o uremia (VFG < 15 ml/min o paziente in dialisi).*

Nessun paziente dializzato per 4 giorni la settimana può essere considerato in grado di esprimere una performance in campo lavorativo e possedere cascami di capacità espressionale nel mondo del fare, conservando contestualmente dignità e capacità continuativa nell'ambito del mondo del lavoro. [...] A ciò deve aggiungersi che il trattamento dialitico peritoneale cui il soggetto era sottoposto non si risolveva con l'effettuazione della filtrazione extracorporea del sangue e la ripresa di tutte le funzioni attese in quanto per definizione la

	<i>dialisi comporta una volta eseguita, una importante debilitazione del soggetto</i>	
	<i>qui complicata dallo stato anemico e dalla cardiopatia ipertensiva</i>	
	<i>sottostante.</i>	
	<i>D'altro canto, sottolineando ancora la sottostima esercitata dalla CMV di</i>	
	<i>Bari, quanto sopra non potrà mai essere considerato scevro dalle importanze</i>	
	<i>sequele psicologiche correlate alla procedura dialitica che, si può facilmente</i>	
	<i>immaginare comporta la perdita della autonomia gestionale quotidiana ed a</i>	
	<i>medio termine, richiedendo un adattamento del malato alla sua nuova</i>	
	<i>condizione, all'accettazione della perdita della funzione renale e la</i>	
	<i>dipendenza dalla macchina dialitica in modo permanente. La perdita della</i>	
	<i>propria autonomia e la condizione futura di incertezza genera un forte disagio</i>	
	<i>emotivo, di modo che le emozioni più frequenti vissute dai pazienti che</i>	
	<i>eseguono il trattamento dializzante sono, di intensa rabbia e frustrazione,</i>	
	<i>generate dai limiti ai quali devono sottostare al fine di compiere anche gli atti</i>	
	<i>più comuni del quotidiano.</i>	
	<i>Orbene, esplorato il carteggio agli atti e sottolineato come tale status di</i>	
	<i>importante disabilità a carico del XXX. fosse presente sin dal 2013 è possibile</i>	
	<i>oggettivare che sullo stesso, alla data del decesso del Sig. XXX - ovvero il</i>	
	<i>XXX - sussistesse, in relazione alle infermità dedotte e documentate, il</i>	
	<i>requisito dell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi</i>	
	<i>attività lavorativa” (v. Parere medico-legale del C.M.L., pagg. 7-9).</i>	
	<i>L'organo di consulenza medico-legale ha, pertanto ritenuto che: “a carico del</i>	
	<i>Sig. XXX sussistesse sin dal 2013 e pertanto alla data del decesso del Sig. XXX</i>	
	<i>- ovvero il XXX - in relazione alle infermità dedotte e documentate, il requisito</i>	
	<i>dell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività</i>	
	13	

lavorativa” (cfr. Parere medico-legale del C.M.L., pag. 10).

A tal riguardo, osserva questo Giudice che la documentazione prodotta dalla Sig.ra XXX dimostra la sottoposizione del Sig. XXX a trattamento emodialitico con elevata frequenza nel corso degli anni 2014 e 2015, confermando la sussistenza dell'elemento indicato dal Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti quale principale fattore di criticità rispetto alla capacità lavorativa del fratello della ricorrente.

14.4. Va, in conclusione, rilevata la sussistenza del diritto del Sig. XXX alla pensione di reversibilità del padre Sig. XXX, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza amministrativa (1° agosto 2020) e fino alla di lui morte (XXX).

I ratei delle pensione di reversibilità maturati nel detto arco temporale
andranno corrisposti all'erede Sig.ra XXX.

Le somme a tale titolo spettanti andranno incrementate, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali e nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT (v. Corte dei conti, SS.RR., 18 ottobre 2002, n. 10).

15. Attesa la soccombenza dell'I.N.P.S., va disposta la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, con distrazione delle stesse al difensore dichiaratosi antistatario.

Tali spese si liquidano - secondo i criteri ed i (derogabili) parametri previsti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. nonché tenendo conto del valore indeterminabile della controversia, del grado di complessità delle questioni giuridiche trattate e del limitato numero di scritti difensivi depositati - nell'importo di

	complessivi Euro 600,00 (seicento/00) oltre spese generali (15%), I.v.a. e	
	C.p.a.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, in composizione	
	monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37303 , così	
	provvede:	
	1) riconosce il diritto della Sig.ra XXX a percepire - quale sorella ed erede del	
	Sig. XXX - i ratei della pensione di reversibilità del Sig. XXX dal 1° agosto	
	2020 al XXX, incrementati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli	
	interessi legali e nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della	
	rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT;	
	2) condanna l'I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite - da distrarre in favore	
	del difensore della Sig.ra XXX, dichiaratosi antistatario - che si liquidano nella	
	misura di complessivi Euro 600,00 (seicento/00) oltre spese generali (15%),	
	I.v.a. e C.p.a.	
	Fissa il termine di 40 giorni per il deposito della sentenza.	
	Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.	
	Depositata il 26.07.2024	
	Il Funzionario	Il Giudice
	Franca Maria Alfarano	Andrea Mazzieri
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto art. 52 nei riguardi della ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.	
	15	

[illegible]